



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo sport

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO I°

VISTA la legge 2 gennaio 1989, n.6 concernente l'ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Ottobre 2012 recante Ordine delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 Giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 Giugno 2016 al n.1616, e in particolare, l'art. 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo Sport";

VISTO il decreto del Segretario Generale 1 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 16 settembre 2016 al n. 2551, concernente l'organizzazione interna dell'Ufficio per lo Sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2017, recante la "Delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio on. Dott. Luca Lotti" ed in particolare l'art. 1 con il quale vengono delegate, tra l'altro, al citato Ministro, a decorrere dal 12 dicembre 2016, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di sport;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2017, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2017, n. 373, con il quale è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport al dott. Luigivalerio Santa'Andrea;

VISTO il decreto del Capo dell'Ufficio per lo sport del 29 marzo 2017 con il quale la Dott.ssa Donatella Benetti, coordinatrice del Servizio I°, per i rapporti istituzionali, internazionali e per la governance nello sport, è tenuta a curare tutti gli adempimenti amministrativi, incluso l'adozione del provvedimento finale, per l'esercizio in Italia delle professioni sportive regolamentate.

VISTA l'istanza pervenuta il 14 dicembre 2017 con la quale la sig.ra Anne Brearley, nata a Londra il 31.07.1946, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di accompagnatore di media montagna conseguito nel Regno Unito nel settembre del 1973, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di accompagnatore di media montagna;

VALUTATO che sig.ra Anne Brearley, dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie pervenute dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane con nota del 12 gennaio 2018 (protocollo Ufficio Sport n. 326 del 12 gennaio 2018), è in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di accompagnatore di media montagna;

DECRETA

Articolo 1

Il titolo di accompagnatore di media montagna, conseguito nel Regno Unito nel settembre del 1973 dalla sig.ra Anne Brearley, nata a Londra il 31.07.1946, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di accompagnatore di media montagna.

Articolo 2

La sig.ra Anne Brearley è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di accompagnatore di media montagna, previa iscrizione all'albo degli accompagnatori di media montagna del Collegio regionale delle Guide alpine della Regione nella quale svolgerà la professione. Ai sensi dell'art. 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina, sono escluse dalle attività di accompagnamento da parte degli accompagnatori di media montagna le zone rocciose, i ghiacciai, i terreni innevati e quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sportgoverno.it dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 15.1.2018



Dott.ssa Donatella Benetti